

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI MAGNA GRECIA DI CATANZARO

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA PER NON MEDICI REGOLAMENTO GENERALE

PREMESSE

- ♦ Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative della formazione specialistica non medica. Il presente regolamento è coerente con il DI 716/2016.
- ♦ Gli specializzandi, in quanto allievi delle Scuole di Specializzazione, sono considerati studenti dell'Ateneo.
- ♦ L'anno accademico coincide con l'inizio delle attività didattiche che sono stabilite per ciascun anno, con decreto rettorale.

TITOLO I - ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA E CORPO DOCENTE

Art. 1 - Organi della Scuola

Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.

Art. 2 - Direzione della Scuola

1. Il Direttore promuove e coordina le attività della Scuola, convoca il Consiglio e lo presiede.
2. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 162/1982 la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo del settore di riferimento della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.
3. Il Direttore è eletto, in apposita seduta convocata dal Decano, tra i componenti che fanno parte del Consiglio della Scuola, dei docenti a contratto, con voto pesato del 30%, e dai rappresentanti degli specializzandi.
4. La prima seduta si ritiene valida se all'adunanza intervenga almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto e il Direttore è eletto con la medesima maggioranza. Ove non si raggiunga la partecipazione minima o non si ottenga la predetta maggioranza si procede ad una seconda convocazione dove è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza si procede ad una terza e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nella seconda e terza votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
5. La seduta per l'elezione del Direttore può essere anche convocata per via telematica.
6. Il Direttore è nominato con Decreto Rettorale.
7. Il Direttore dura in carica tre anni.

Art. 3 - Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio è composto dai professori di ruolo, dai ricercatori universitari e professori a contratto provenienti dalle strutture del servizio sanitario nazionale appartenenti alla rete formativa, nonché dalla rappresentanza degli specializzandi. Il Consiglio di Scuola detta le linee generali della formazione e individua le strutture, pubbliche o private, da utilizzare, mediante atti convenzionali, per gli aspetti più propriamente professionalizzanti del corso di studi.

2. In particolare, il Consiglio della Scuola determina, preventivamente, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei laureati in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono personalmente eseguire per essere ammessi a sostenere l'esame di profitto annuale.
3. Il Consiglio della Scuola ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola, compresa la proposta di nomina dei docenti e di convenzioni secondo le normative vigenti e si riunisce di norma almeno due volte l'anno.
4. Il Consiglio della Scuola assolve i seguenti compiti:
 - elegge, limitatamente ai componenti aventi diritto al voto, il Direttore della Scuola;
 - formula gli obiettivi di apprendimento per ogni singolo anno di corso, dandone tempestiva comunicazione agli specializzandi;
 - verifica l'efficacia e la completezza della rete formativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, proponendone agli Organi competenti l'eventuale riduzione o ampliamento;
 - definisce la rotazione degli specializzandi all'interno della relativa rete formativa;
 - nomina i tutori, affidando loro la responsabilità formativa e di verifica del singolo specializzando;
 - pianifica, sentiti i Coordinatori del Tronco Comune, le attività didattico-formative all'inizio di ogni anno accademico e propone le coperture didattiche degli insegnamenti previsti dall'Ordinamento della Scuola;
 - promuove modalità di valutazione periodica della qualità organizzativa e formativa della Scuola;
 - propone al Comitato di Direzione convenzioni con strutture esterne al fine di aggiornare e perfezionare la rete formativa;
 - autorizza gli specializzandi a svolgere periodi di formazione, non superiori a diciotto mesi, presso Istituzioni in Italia o all'estero per progetti coerenti con le finalità della Scuola previa stipula di formale accordo tra le istituzioni.
 - valuta eventuali domande di trasferimento e nel caso concede l'eventuale nulla osta.
5. Il Consiglio della Scuola è convocato dal Direttore. Le sedute ordinarie del Consiglio della Scuola sono indette con almeno 7 giorni di anticipo sulla data di svolgimento; per motivi straordinari ed urgenti possono essere convocate anche con 3 giorni di anticipo.
6. La convocazione deve essere effettuata per iscritto, anche tramite il servizio di posta elettronica, fatta comunque salva l'esigenza di informare in altro modo tutti i componenti del Consiglio che non usufruiscano del servizio in questione o che ne facciano specifica richiesta. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno. L'eventuale materiale documentario ed esplicativo, relativo agli argomenti all'ordine del giorno, viene messo a disposizione dei componenti del Consiglio. Per la validità delle sedute è richiesto che all'adunanza intervenga almeno la maggioranza dei convocati aventi diritto di voto, detratti gli eventuali assenti che abbiano inviato giustificazione scritta, fino a un limite di un quinto dei componenti. Ai fini della validità delle sedute del Consiglio si computano solo i professori e i ricercatori universitari.
7. Le riunioni del Consiglio della Scuola possono essere convocate anche per via telematica. In questo caso viene trasmessa per posta elettronica, con almeno 3 giorni d'anticipo, ai componenti del Consiglio della Scuola la lettera di convocazione della seduta, indicando giorno, mese ed anno e precisando che la seduta (ordinaria o straordinaria) si terrà con modalità telematica. La lettera di convocazione deve contenere l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare. Contestualmente o nei tre giorni successivi il Direttore invierà le proposte di deliberazione ed il relativo materiale documentale. Per la validità della seduta telematica occorrerà che la maggioranza dei componenti del Consiglio della Scuola partecipi alla sessione telematica. Ai fini della validità delle sedute del Consiglio si computano solo i professori e i ricercatori universitari. I professori a contratto concorrono ai fini delle deliberazioni adottate dal Consiglio della Scuola in misura pari al 30% dei votanti. Le deliberazioni relative a tematiche specifiche inerenti il profilo professionale e personale dei docenti e quelle legate alla rete formativa della Scuola sono adottate dal Consiglio di Scuola in sedute con partecipazione limitata ai soli professori di prima e

seconda fascia e ai ricercatori universitari.

8. La validità delle deliberazioni necessiterà che la maggioranza dei partecipanti esprima, mediante un messaggio di posta elettronica, il proprio voto (favorevole, contrario o astenuto) su ciascun punto all'ordine del giorno. Ciascun componente, qualora lo desideri, potrà far pervenire al Direttore, nel medesimo termine, dichiarazioni da inserire nel verbale della seduta. Il Direttore e il Segretario, nominato dal Direttore tra i Professori di ruolo che prendono parte alla seduta, redigeranno il verbale della seduta in via telematica, contenente i nomi dei partecipanti, degli assenti giustificati e degli assenti, gli argomenti trattati e le deliberazioni assunte, con le eventuali dichiarazioni.
9. Sono, di norma, convocate in presenza le riunioni del Consiglio della Scuola dove all'ordine del giorno sia prevista l'elezione del Direttore, la discussione della programmazione didattica, la rotazione degli specializzandi ed altri temi di significativo rilievo.

Art. 4 - Corpo Docente

1. Il corpo docente delle Scuole di specializzazione è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari e da personale operante in strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Scuola di Medicina e Chirurgia su proposta del Consiglio della Scuola di specializzazione, ai sensi del DM 21 maggio 1998, n. 242 e successive modificazioni.
2. Il corpo docente deve comprendere almeno due professori di ruolo nel settore scientifico disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo SSD, il corpo docente comprende almeno due professori di ruolo afferenti a uno dei SSD indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola

TITOLO II - AMMISSIONE, TASSE, FREQUENZA, DIRITTI DEGLI SPECIALIZZANDI, TRASFERIMENTO E RINUNCIA

Art. 5 - Ammissione

1. L'ammissione alla Scuola di Specializzazione è disciplinata in conformità alle normative vigenti, recepite nei bandi di concorso.
2. Per essere ammessi ad una Scuola di Specializzazione, occorre essere in possesso di un titolo di studio di secondo ciclo (Laurea VO, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, incluse Laurea Specialistica e Laurea Magistrale a ciclo unico) o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I Decreti Ministeriali individuano i titoli che consentono l'ammissione alla Scuola di Specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito; i predetti devono essere posseduti al momento della scadenza del bando.
3. Le Scuole di Specializzazione sono a numero programmato, deliberato annualmente dalla Scuola di afferenza, sulla base della delibera del Dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione, salvo diversa previsione normativa. Il numero degli ammissibili deve tenere conto, ove necessario, della capacità ricettiva delle singole Scuole di Specializzazione.
4. L'iscrizione alla Scuola di Specializzazione è subordinata al superamento di un concorso di ammissione per titoli ed esami. Il concorso ha luogo anche se il numero di candidati è inferiore al numero di posti disponibili.
5. Il concorso di ammissione è finalizzato alla formulazione di una graduatoria che consenta la copertura dei posti disponibili, con conseguente ammissione di tutti gli studenti che hanno superato il concorso fino al raggiungimento del numero massimo degli iscrivibili.

6. Lo svolgimento del concorso di ammissione e le modalità di prima iscrizione sono stabilite in apposito bando di concorso, emanato con decreto rettorale e redatto secondo le disposizioni del presente regolamento.
7. Il bando deve contenere:
 - a) il numero dei posti deliberati;
 - b) la data di svolgimento della prova di ammissione;
 - c) la data di scadenza e le modalità per l'iscrizione alla prova di ammissione;
 - d) le modalità di svolgimento della prova di ammissione;
 - e) i criteri di attribuzione dei punteggi per la valutazione delle prove e dei titoli e di formazione della graduatoria;
 - f) le modalità di iscrizione alla Scuola di Specializzazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria;
 - g) le modalità per il recupero dei posti non coperti.
8. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto Rettorale, su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione, ed è composta dal Direttore della Scuola di Specializzazione e da due professori di ruolo e/o ricercatori afferenti alla Scuola di Specializzazione. È nominato Presidente della Commissione giudicatrice il Direttore della Scuola di Specializzazione. A supporto delle attività di vigilanza nell'ambito dello svolgimento della prova e per favorire la massima correttezza, efficacia ed efficienza delle operazioni, la Commissione esaminatrice può essere coadiuvata da personale tecnico amministrativo. A tal fine la Commissione indicherà i nominativi nella sua prima seduta.
9. La graduatoria generale di merito è formulata dalla Commissione esaminatrice, applicando i criteri di valutazione delle prove e dei titoli. In caso di parità di punteggio precede chi ha ottenuto il punteggio più alto nella prova scritta, in caso di ulteriore parità precede chi ha ottenuto il punteggio più alto nel voto del diploma di laurea e solo in caso di ulteriore parità precede il candidato anagraficamente più giovane di età. La graduatoria è resa pubblica secondo quanto indicato nel bando in conformità con la normativa vigente.

Art. 6 - Tasse

1. Gli iscritti alle Scuole di specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi e le modalità previsti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
2. Gli iscritti alle Scuole di specializzazione non in regola con il pagamento delle tasse e contributi non possono effettuare alcun atto di carriera scolastica né ottenere certificazioni.
3. In caso di sospensione degli studi si applicano le seguenti regole di contribuzione:
 - se la sospensione è della durata di un anno e avviene totalmente su un anno accademico non è dovuta alcuna tassa;
 - se la sospensione è della durata di un anno e avviene su due anni accademici non è dovuto il pagamento della seconda rata dell'anno accademico di inizio sospensione, qualora fosse stata già versata per scadenza di termini la stessa verrà conguagliata con quanto dovuto per l'anno accademico successivo;
 - la sospensione di durata inferiore ad un anno non esonera dal pagamento delle tasse previste per l'intero anno accademico.

Art. 7 - Frequenza

1. Il laureato in formazione specialistica deve svolgere un programma settimanale che si articola secondo quanto stabilito dal Consiglio di Scuola, comprensivo delle attività assistenziali e della didattica frontale, coerentemente con l'organizzazione delle strutture presso cui si svolgono le attività di tirocinio.

Art. 8 - Modalità di rilevazione delle presenze

1. Sono previsti idonei sistemi di controllo dell'orario, che possono prevedere anche sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze.

Art. 9 - Assenze per malattia

1. Le assenze per malattia e gravidanza determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.
2. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il laureato in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente l'Amministrazione Universitaria, la Direzione della Scuola e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN. Il certificato potrà essere inviato tramite email o consegnato da altra persona a ciò delegata. I giorni di assenza per malattia debbono comunque essere recuperati secondo le modalità definite dal Consiglio della Scuola solo se sommati superano 40 giorni. Al fine del computo del periodo di comporta (un anno) sono considerati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica, compresi i giorni non lavorativi.

Art. 10 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità

1. La dottoressa, laureata in formazione specialistica, è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza all'Amministrazione universitaria, alla Direzione della Scuola e alla struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie per la tutela della salute del nascituro e della madre, a norma delle leggi vigenti.
2. Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi non determinano sospensione della formazione.
3. La dottoressa è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia.
4. La richiesta di sospensione deve essere presentata all'Ufficio competente dell'amministrazione centrale dell'Università, entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
5. In alternativa alla sospensione di cui ai commi precedenti, ai sensi di quanto previsto dall'art 16, comma 1.1, del D. Lgs 151/2001, è riconosciuta alla dottoressa la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
6. La dottoressa ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando all'inizio dell'ottavo mese apposita richiesta all'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università. Qualora l'istanza non venga presentata entro i termini previsti non potrà essere applicato l'istituto di flessibilità. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge, attestanti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi.
7. Decorso i cinque mesi di congedo per maternità, la dottoressa ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D. Lgs, n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione alla Direzione della Scuola e all'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università, con l'indicazione della data di ripresa della formazione.

8. Su istanza è possibile richiedere una riduzione facoltativa dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal terzo mese fino al compimento di un anno del bambino, per un massimo di un terzo dell'orario giornaliero, e per un periodo non superiore a nove mesi. Le giornate di recupero dei permessi di allattamento non saranno retribuite.

Art. 11 - Assenze giustificate

1. Il laureato in formazione specialistica ha diritto a trenta giorni complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, nell'anno di pertinenza della formazione specialistica, e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione va richiesta alla Direzione della Scuola almeno sette giorni prima, servendosi dell'apposita modulistica.
2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dalla Direzione della Scuola che garantisce la loro inerenza all'iter formativo del laureato in formazione. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui il laureato in formazione può usufruire.

Art. 12 - Assenze ingiustificate

1. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la decadenza dall'iscrizione. Viene definita prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui.

Art. 13 - Recupero dei periodi di sospensione

1. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto il laureato in formazione specialistica. L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se il laureato in formazione specialistica è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sia stato interamente recuperato il periodo (in termini di tempo, non di ore) di sospensione. Gli esami, siano essi di profitto che di diploma, devono essere sempre effettuati secondo quanto indicato dagli artt. 25 e 26.
2. Durante il recupero dei periodi di sospensione l'assenza giustificata è un'evenienza e non un diritto.

Art. 14 - Idoneità alla mansione specifica

1. Il laureato in formazione specialistica, dopo l'immatricolazione, dovrà sottoporsi ad accertamenti sanitari, secondo i protocolli definiti dai Medici Competenti e/o dal Medico Autorizzato dell'Ateneo, presso le Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera "Mater Domini", nonché a visita medica preventiva, al fine di ottenere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Il laureato in formazione specialistica, esposto a radiazioni ionizzanti, dovrà essere, preventivamente, classificato dall'Esperto Qualificato dell'Ateneo, a seguito di trasmissione al medesimo degli appositi moduli di classificazione predisposti a cura del Direttore della Scuola. Il giudizio di idoneità sarà trasmesso dagli Uffici Competenti dell'Ateneo al laureato in formazione specialistica, nonché alla Direzione della Scuola non appena concluso il sopra indicato procedimento. L'onere di tali accertamenti è a carico dell'Ateneo. Il laureato in formazione specialistica, esposto a radiazioni ionizzanti, potrà essere ammesso ad effettuare tali attività previa dotazione dei mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale. Il Laureato in formazione specialistica, inoltre, dovrà sottoporsi a visita medica periodica secondo i protocolli definiti dai Medici Competenti e/o dal Medico Autorizzato dell'Ateneo, nonché a visita medica di fine rapporto. Eventuali altre strutture ospitanti possono, a norma di legge, prevedere l'emissione di un ulteriore giudizio che dovrà essere trasmesso agli Uffici Competenti dell'Ateneo.

Art. 15 - Trasferimento

1. Il trasferimento è possibile solo tra Scuole della stessa tipologia.

2. Per trasferirsi presso una Scuola di altro Ateneo è necessario presentare apposita istanza all'Ufficio Protocollo secondo le scadenze stabilite annualmente dal Senato Accademico per ogni coorte.
3. L'Ufficio Protocollo provvederà tempestivamente a trasmettere la predetta istanza all'Ufficio Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro per il seguito di competenza.
4. L'accettazione dell'istanza è subordinata all'acquisizione dei seguenti documenti:
 - a) nulla osta da parte della Scuola di appartenenza,
 - b) nulla osta da parte del Consiglio della Scuola di destinazione,
 - c) nulla osta della Segreteria amministrativa dell'Ateneo di destinazione.
 - d) parere positivo del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro vincolato alle seguenti disposizioni:
5. Non è concesso il trasferimento ai laureati in formazione specialistica nel primo, secondo ed ultimo annodi corso.
6. Il numero massimo di trasferimenti non potrà essere in nessun caso superiore al 10% degli iscritti alla Scuola di partenza ogni 5 anni; nel caso in cui il 10% del numero di iscritti alla Scuola sia inferiore a 1, la trasferibilità ad altra Scuola sarà comunque pari a un iscritto ogni 5 anni.
7. Non verranno concessi nello stesso anno più di tre trasferimenti complessivi dalla Scuola di Medicina e Chirurgia di Catanzaro, e non più di uno per ciascuna Scuola. Nel caso pervenissero richieste di trasferimento da più di tre Scuole, la priorità sarà stabilita sulla base della data di presentazione della domanda e dalle motivazioni addotte dal candidato.
8. Per trasferirsi presso una Scuola di specializzazione dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro è necessario presentare apposita istanza all'Ufficio Protocollo secondo le scadenze stabilite annualmente dal Senato Accademico per ogni coorte, corredato del parere positivo del Consiglio della Scuola cui il laureato risulta iscritto.
9. L'Ufficio Protocollo provvederà tempestivamente a trasmettere la predetta istanza all'Ufficio Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro per il seguito di competenza.
10. La possibilità del trasferimento è subordinata alla verifica del fatto che il numero degli iscrivibili previsto non sia già saturato e all'ottenimento del nulla osta da parte della scuola di destinazione. I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all'anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

Art. 16 - Rinuncia e decadenza

1. Il laureato in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'Ufficio scuole di specializzazione e alla Direzione della Scuola, indicando la data di cessazione dell'attività.
2. Oltre alla rinuncia sono causa di decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di specializzazione:
 - a) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
 - b) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporta in caso di malattia;
 - c) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola Scuola di specializzazione.
3. La Direzione della Scuola è tenuta a dare tempestiva comunicazione all'Ufficio Scuole di Specializzazione del verificarsi di eventi che comportino la decadenza dall'iscrizione.

Art. 17 - Fondo di funzionamento della Scuola

Alle Scuole di specializzazione viene assegnato ogni anno il seguente fondo di funzionamento:

- da 2.500 a 3.500 euro per Scuole di Specializzazione fino a 20 iscritti complessivi,
- da 4.000 a 6.000 euro per Scuole di Specializzazione da 21 a 50 iscritti complessivi;
- da 8.000 a 10.000 euro per Scuole di Specializzazione da 51 a 80 iscritti complessivi;
- da 11.000 a 14.000 euro per Scuole di Specializzazione con più di 80 iscritti complessivi.

Su tale fondo sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- rimborso delle spese di viaggio per raggiungere il luogo di missione compresi eventuali mezzi di collegamento
- rimborso di quote di iscrizione a congressi, convegni, corsi comunque necessari per lo svolgimento dell'attività
- Spese necessarie alla gestione della scuola
- Spese necessarie allo svolgimento dell'attività formativa

La gestione del fondo è di competenza del Dipartimento cui afferisce la Scuola e non è soggetto a rendicontazioni ad altri uffici.

TITOLO III – FORMAZIONE

Art. 18 - Formazione nella rete formativa

1. Per rete formativa si intende l'insieme di tutte le strutture coinvolte nel percorso formativo pianificato dalla Scuola.

Il numero e la tipologia delle varie strutture sono strettamente funzionali agli obiettivi che la Scuola di Specializzazione si propone.

2. Il laureato in formazione specialistica svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di un piano formativo stabilito dal Consiglio della Scuola.

3. Ai fini di una completa e armonica formazione professionale, il laureato in formazione specialistica è tenuto a partecipare alle attività didattiche previste ed a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola.

4. Il periodo di frequenza del laureato in formazione specialistica nelle Unità Operative convenzionate viene definito dal Consiglio della Scuola nel rispetto di una corretta ed equilibrata rotazione dello specializzando atta a favorire una completa formazione dello stesso.

5. Il Consiglio della Scuola definisce annualmente il programma di formazione di ogni laureato in formazione specialistica, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, compresa la rotazione nelle strutture della rete formativa e il numero e la tipologia delle attività professionalizzanti obbligatorie che essi devono avere personalmente eseguito.

6. Al Responsabile di ogni Struttura presso la quale il laureato in formazione specialistica svolge la propria attività, compete, come definita dal Consiglio della Scuola, l'organizzazione della suddetta attività ed il controllo del suo corretto svolgimento. La definizione delle attività e la verifica dell'adeguatezza del singolo allievo allo svolgimento delle prestazioni consentite deve essere definita dal tutore, in accordo con il Responsabile della UO e d'intesa con la Direzione della Scuola.

Art. 19 - Formazione fuori rete formativa

1. Sulla base delle norme vigenti in materia, degli indirizzi espressi dal MUR in merito alla frequenza da parte degli specializzandi di strutture non inserite nella rete formativa, in Italia ed all'estero, l'attività formativa degli specializzandi può essere svolta nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-

scientifica integrata fra Università italiane e straniere ed in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero (D.P.R. n. 162/82), per un periodo complessivo massimo di 18 mesi.

2. È necessario che la formazione specialistica, se svolta al di fuori della rete formativa, sia realizzata nel contesto di una collaborazione fra Enti formalizzata tramite un accordo che disciplini, in particolare, gli aspetti organizzativi.
3. Nell'ambito di rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed università di Paesi stranieri, da formalizzare in appositi accordi (o mediante scambio di lettere) sono possibili periodi di formazione all'estero in strutture sanitarie dei predetti Paesi, previa delibera favorevole del Consiglio di Scuola e formale accettazione dell'Ente ospitante, per un periodo complessivo di diciotto mesi nell'intero corso di studi.
4. Per i laureati in formazione specialistica, limitatamente ai periodi di svolgimento dell'attività all'estero, i costi relativi alle coperture assicurative per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale, in caso di espresso rifiuto da parte dell'ente ospitante a farsene carico, saranno garantiti a propria cura e spese dall'Ateneo.
5. Nell'ambito di rapporti di collaborazione didattico-scientifica da formalizzare in appositi accordi (o mediante scambio di lettere) sono possibili periodi di formazione in strutture sanitarie in Italia, non inserite nella rete formativa, previa delibera favorevole del Consiglio della Scuola e formale accettazione dell'Ente ospitante.

Art. 20 - Formazione e attività didattica

1. Il Consiglio della Scuola determina il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico- disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.
2. La frequenza della Scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Il laureato in formazione specialistica deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che il Consiglio della Scuola ritenga necessario per la completa e armonica formazione del singolo laureato in formazione.

Art. 21 - Formazione e attività assistenziale

1. L'attività di tirocinio del laureato in formazione specialistica si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato. Ogni attività formativa e assistenziale dei laureati in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutor, designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Nello svolgimento delle attività assistenziali al laureato in formazione specialistica sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia, legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.
2. Di fatto, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo laureato in formazione specialistica e non è necessariamente legata ai passaggi di anno.

Art. 22 - Attività di tutoraggio

1. Il tutor è di norma un laureato specialista, della disciplina oggetto della specializzazione, che opera in qualità di dirigente nelle varie unità operative assistenziali dove ruotano gli specializzandi, al quale è affidata la responsabilità finale della cura dei pazienti.
2. Il ruolo di tutor viene affidato annualmente dal Consiglio della Scuola e implica la conoscenza da parte del tutor del funzionamento globale della stessa.
3. I tutor sono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato

curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.

4. A ciascun laureato in formazione viene assegnato un *tutor*. In caso di rotazione, al laureato in formazione viene assegnato un *tutor* per ciascun periodo di rotazione. Il numero di laureati in formazione specialistica per *tutor* non può essere superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.
5. Sono compiti principali del *tutor*:
 - essere di riferimento allo specializzando per tutte le attività cliniche e gli atti sanitari, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
 - concorrere al processo di valutazione dello specializzando.
1. È prevista la periodica proposizione di incontri formativi ed organizzativi con i *tutor* al fine di armonizzarne le attività di tutorato e le modalità di articolazione delle stesse.

Art. 23 - Libretto di formazione specialistica

1. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti è documentato, dal libretto-diario annuale delle attività formative nel quale vengono annotate, e certificate, le attività svolte dallo specializzando con un giudizio sulle capacità e le attitudini espresso dal docente-tutore preposto alle singole attività.
2. Le attività e gli interventi sono controfirmati dal laureato in formazione specialistica, dal *tutor* e dal responsabile dell'unità operativa presso cui il laureato in formazione svolge la sua attività. Il libretto va redatto anche da parte dei laureati in formazione specialistica di ruolo presso strutture del SSN, ed è controfirmato dal loro diretto superiore.
3. Il Direttore della Scuola, periodicamente e comunque al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e attesta la corrispondenza delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico.
4. Detta verifica è condizione essenziale per l'ammissione all'esame di profitto annuale.
5. Il libretto di formazione specialistica costituisce documento ufficiale della carriera del laureato in formazione. Al termine di ciascun anno di corso i libretti di formazione specialistica debbono essere consegnati presso l'ufficio scuole di specializzazione.

TITOLO IV - VALUTAZIONE

Art. 24 - Valutazione in itinere e passaggio all' anno successivo

1. La Scuola di Specializzazione deve mettere in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente (almeno una volta all'anno) e in maniera documentata, il laureato in formazione venga valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti. L'esame di profitto annuale tiene conto dei risultati delle eventuali prove in itinere, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.
2. Per sostenere l'esame di profitto il laureato in formazione deve essere in regola con l'iscrizione e le attestazioni di frequenza. Gli esami di profitto si svolgono di norma entro gli ultimi quindici giorni prima della fine dell'anno di corso.
3. In caso di assenza all'esame di profitto il laureato in formazione specialistica si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:
 - a) malattia;
 - b) caso fortuito o forza maggiore.
4. In tali casi, il candidato interessato verrà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame.
5. Il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta la decadenza dall'iscrizione, salvo periodi di sospensione da recuperare, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso.

6. Appelli straordinari possono essere deliberati da ciascuna Scuola a beneficio degli iscritti che debbano recuperare periodi di frequenza a seguito di sospensione.
7. Detti appelli straordinari si terranno entro gli ultimi quindici giorni prima della scadenza del recupero del periodo di sospensione.
8. La Commissione per gli esami di profitto è nominata dal Direttore del Consiglio di Scuola di specializzazione ed ha validità annuale.

Art. 25 - Esame di diploma

1. Il laureato in formazione specialistica, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale nella prima o seconda sessione ordinaria prevista a partire dalla data di fine dell'anno di corso.
2. La Scuola garantisce almeno due sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.
3. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.
4. La discussione della tesi deve avvenire a partire dal giorno successivo a quello del corso legale degli studi e concludersi entro le due settimane seguenti.
5. In caso di assenza all'esame finale il laureato in formazione specialistica si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:
 - a) malattia;
 - b) caso fortuito o forza maggiore.
6. In tali casi, il candidato interessato verrà ammesso ad una successiva seduta previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.
7. In caso di mancato completamento del lavoro di tesi entro i termini stabiliti annualmente per il deposito della tesi, in caso di esito negativo della discussione, o in caso di assenza alla stessa giustificata ai sensi del precedente comma, il laureato in formazione specialistica deve sostenere con esito positivo l'esame finale entro i 4 mesi successivi alla scadenza del corso legale degli studi.
8. In caso contrario decade dal diritto di sostenere l'esame finale. In caso di esito negativo alla prova finale, il laureato in formazione specialistica può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva. La tesi può essere redatta in lingua straniera (inglese) previa autorizzazione da parte del Consiglio della Scuola. Relatore delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento, che facciano parte del Consiglio della Scuola. Le commissioni sono nominate dal Rettore su proposta del Direttore della Scuola di specializzazione e sono composte da sette membri e comunque da non meno di cinque docenti facenti parte dei Consigli delle Scuole, di cui la maggioranza deve essere rappresentata da professori di ruolo afferenti ai Corsi di Laurea della Scuola di Medicina e Chirurgia. Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il presidente della commissione è il Direttore della Scuola. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode, subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione. Il laureato in formazione specialistica può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei. Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 26 - Incompatibilità

1. Per tutta la durata della formazione specialistica al laureato in formazione è fatto divieto di svolgere attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, e accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.
2. L'iscrizione a una scuola di specializzazione dell'Università è incompatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di laurea, Corsi di specializzazione, Corsi di perfezionamento, Dottorati e Master in Italia o all'estero.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica quanto previsto dal Regolamento Didattico d'ateneo, e dalla normativa nazionale vigente in materia.